

Art. 25 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dai trofei aggiudicati definitivamente in gare
- dal materiale, attrezzi ed indumenti di proprietà sociale
- dagli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve accantonati;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione;
- dalle donazioni, lasciti e successioni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 26 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**DURATA ASSOCIAZIONE**

Art. 27 – Durata della Associazione

La durata della Associazione è illimitata.

L'Associazione non può essere sciolta che col preventivo benestare di una assemblea straordinaria espressamente convocata, la quale decide, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, di cui al successivo art. 28 e secondo le norme regolamentari della F.I.S.I..

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

**MODIFICHE STATUTARIE**

Art. 28 – Modifiche dello Statuto

Per ogni modifica al presente Statuto che possono essere proposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, verrà convocata l'Assemblea Straordinaria che delibererà sulla modifica dello Statuto proposta con il 50% + 1 dei votanti.

**REGOLAMENTAZIONE F.I.S.I.**

Art. 29 – Rinvio alla regolamentazione F.I.S.I. e al codice civile

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme stabilite dalla F.I.S.I. riconosciute a tutti gli effetti dall'Associazione.

In ogni caso valgono, in quanto applicabili le disposizioni del codice civile in materia di associazione e le disposizioni di legge vigenti.



Handwritten signatures and a circular stamp on the left margin.